

PROGETTO INNOCENTI

**Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo
del 10 febbraio 2009 . Traduzione non ufficiale.**

GRANDE CAMERA

CASO DI SERGEY ZOLOTUKHIN v. RUSSIA

(Decisione n. 14939/03)

GIUDICE DI STRASBURGO 10 Febbraio 2009

Nel caso di Sergey Zolotukhin v. Russia,

La GRANDE CAMERA della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
composta da:

Jean-Paul Costa, President,

Nicolas Bratza,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Corneliu Bîrsan,

Karel Jungwiert,

Elisabeth Steiner,

Anatoly Kovler,

Stanislav Pavlovschi,

Egbert Myjer,

Dragoljub Popović,

Isabelle Berro-Lefevre,

Päivi Hirvelä,
Giorgio Malinverni,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ledi Bianku, judges,
and Michael O'Boyle,

ha deliberato in data 25 marzo 2008 e 21 gennaio 2009.

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da una domanda (n. 14939/03) presentata alla Corte Europea contro la Federazione russa, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"), da parte di un cittadino russo, Sergey Aleksandrovich Signor Zolotukhin ("il ricorrente"), il 22 aprile 2003.

2. Il ricorrente è stato rappresentato dal signor P. Leach e il signor K. Koroteyev, avvocati per la difesa dei diritti umani. Il governo russo era rappresentato dalla sig.ra V. Milinchuk, ex rappresentante della Federazione russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

3. Il ricorrente ha denunciato ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 7, di essere stato perseguito due volte per lo stesso reato.

4. La domanda è stata assegnata alla Prima Sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento della Corte). All'interno di questa sezione, la sezione che considera il caso (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita, come previsto nella regola 26, § 1.

5. L'8 settembre 2005 la domanda è stata dichiarata solo in parte ricevibile

da detta sezione, composta dai seguenti giudici: Christos Rozakis, Peer Lorenzen, Snejana Botoucharova, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev e Sverre Erik Jebens, e anche di Søren Nielsen, cancelliere sezione

6. Il 7 giugno 2007, una sottosezione, composta dai seguenti giudici: Christos Rozakis, Loukis Loucaides, Nina Vajić, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann e Sverre Erik Jebens, e anche di Søren Nielsen, cancelliere di sezione, ha concluso all'unanimità che non vi era stata una violazione dell'articolo 4 del protocollo n. 7 e ha fatto un riconoscimento in materia di danno non patrimoniale e le spese legali.

7. Il 5 settembre 2007 il governo ha chiesto, in conformità con l'articolo 43 della Convenzione e l'articolo 73, che il caso fosse deferito alla Grande Camera. La Grande Sezione ha accolto la richiesta in data 12 novembre 2007.

8. La composizione della grande sezione è stato determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, § 2 e 3 della Convenzione e l'articolo 24.

9. Il ricorrente ed il governo hanno depositato osservazioni scritte sul merito.

Inoltre, sono pervenute osservazioni dall' Istituto di formazione sui diritti umani del foro di Parigi, che era stato ammesso dal presidente a intervenire nella fase scritta del procedimento (articolo 36 § 2 della Convenzione e l'articolo 44 § 2).

10. L'udienza ha avuto luogo a Strasburgo, il 26 marzo 2008 (articolo 59 § 3).

FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

Il ricorrente è nato nel 1966 e vive a Voronezh.

A. Gli eventi risalgono al 4 gennaio 2002

12. Gli eventi, come descritto dalle parti nei documenti pertinenti, si svolsero in quel giorno nel modo seguente.

13. La mattina del 4 gennaio 2002, il ricorrente è stato trattenuto presso la stazione di polizia, n. 9 del Dipartimento degli Interni, nel quartiere di Voronezh Leninskiy ("la stazione di polizia").

14. Alla stazione di polizia, il ricorrente è rimasto in ufficio prima durante cambio di servizio. Era ubriaco e verbalmente offensivo nei confronti del dipendente Sig.ra Y. e del capo del dipartimento del traffico stradale Capitano S. Il ricorrente ha ignorato gli avvertimenti che gli sono stati rivolti. Dopo aver spinto il Capitano S. e aver tentato di scappare, è stato ammanettato.

15. il Maggiore Major K. ha redatto una relazione sul comportamento del ricorrente affermando quanto segue:

"Questo rapporto è stato redatto dal maggiore K., capo della stazione di polizia, no. 9, Voronezh-45, per registrare il fatto che il 4 gennaio 2002 alle

9.45 Signor Zolotukhin, che era stato portato alla stazione di polizia, no. 9 con la sig.ra P., ha pronunciato oscenità a funzionari di polizia, ha ignorato le richieste di agenti di polizia di porre fine al proprio comportamento in violazione dell'ordine pubblico, ha tentato di fuggire dalla polizia ed è stato ammanettato, vale a dire, ha commesso gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 158 e 165 del codice di RSFSR illeciti amministrativi”.

C. perseguimento penale del richiedente

15 . Il 23 gennaio 2002 un procedimento penale è stato aperto nei confronti del ricorrente sospettato di aver commesso "atti illeciti, compresa la resistenza a un pubblico ufficiale di fronte ad una violazione di ordine pubblico" - reato punito ai sensi dell'articolo 213 § 2 (b), del Codice penale - in data 4 gennaio 2002, presso la stazione di polizia. Il giorno successivo il ricorrente è stato sottoposto a custodia.

16. Il 5 aprile 2002 il ricorrente è stato formalmente incriminato. E' stato redatto quanto segue:

"La mattina del 4 gennaio 2002 il sig Zolotukhin è stato trattenuto presso la stazione di polizia, n. 9 della Leninskiy distretto di Voronezh, per il chiarimento delle circostanze inerente le modalità in cui la sua conoscente sig.ra P. era entrata nel territorio degli (chiusi militare)? composto Voronezh-45. Il sig Zolotukhin ha palesemente violato l'ordine pubblico, esprimendo una chiara mancanza di rispetto per la comunità, pronunciando oscenità agli ufficiali, ossia la signora Y. e il Capitano S., capo del dipartimento del traffico stradale nella stazione di polizia, n. 9, in particolare, ha minacciato quest'ultimo, nella sua veste di ufficiale di polizia, con rappresaglie fisiche. Il Signor Zolotukhin non ha risposto al capitano S. sulla legittima richiesta di porre fine alla violazione dell'ordine pubblico, ha tentato di lasciare i locali dell'ufficio, ha opposto

resistenza ai tentativi di impedire la sua condotta disordinata”.

Pertanto, attraverso la sua intenzionale condotta il Signor Zolotukhin ha violato l'ordine pubblico, il che esprime chiaramente la mancanza di rispetto verso la comunità, aggravata da una minaccia di usare la violenza contro un pubblico ufficiale; per tale condotta è imputato per il reato di cui agli articoli 213 e 319, paragrafo 2 (b), del Codice penale.

II RILEVANZA LEGGE NAZIONALE

17. La Costituzione russa prevede che "nessuno può essere condannato nuovamente per lo stesso reato" (articolo 50, § 1).

Il codice di procedura penale stabilisce che il procedimento penale deve essere interrotto se esiste una sentenza definitiva contro l'indagato o l'imputato, concernente le stesse accuse (articolo 27 (4) e (5)).

18. Codice penale della Federazione russa (versione in vigore all'epoca dei fatti),
leggi:

L'articolo 213, disordinato atti

"1. Le gravi violazioni di ordine pubblico o di manifestazioni di disprezzo palese verso la comunità, combinata con l'uso della violenza nei confronti di persone o la minaccia di usare la violenza o distruggere o danneggiare la proprietà di altri, deve essere punito ... fino a un massimo di due anni 'la privazione della libertà.

19. Gli stessi atti, se commessi:

(b) resistendo ad un pubblico ufficiale o altra persona che svolga il suo dovere di mantenere l'ordine pubblico o di fronte ad una violazione di ordine pubblico ...

- Devono essere punibili con una pena tra i 180 e 240 ore di lavoro obbligatorio o da uno a due anni di lavoro di correzione o fino a cinque anni di privazione della libertà. "

Articolo 318 Uso di violenza nei confronti di un pubblico ufficiale

"1. L'uso della violenza non mettendo in pericolo la vita o la salute, o la minaccia di usare questo tipo di violenza nei confronti di un pubblico ufficiale o di suoi parenti in connessione con l'esercizio delle sue funzioni è punibile la detenzione fino a cinque anni' la privazione della libertà ... "

Articolo 319: oltraggio a un pubblico ufficiale

20."l'oltraggio a un pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni o in relazione con le prestazioni della stessa deve essere punito con una multa tra i 50 ei 100 mesi di salario, ... Da 120 a 180 ore di lavoro obbligatorio o di sei mesi a un anno di lavoro correttivi ".

LEGGI INTERNAZIONALI RILEVANTI E COMPARATE

A. Nazioni Unite sui diritti civili e politici

21. L'articolo 14, paragrafo 7 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, prevede quanto segue:

"Nessuno può essere giudicato o punito nuovamente per un reato per il quale è già stato definitivamente condannato o assolto in conformità con

il diritto e procedura penale di ciascun paese".

B. L'Unione Europea e l'accordo di Schengen

23. L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è stata proclamata solennemente dal Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (GU 14/12/2007, C 303 / 1), recita come segue:

"Nessuno può essere giudicato o punito di nuovo in un procedimento penale per un reato per il quale lui lo stesso è già stato definitivamente assolto o condannato nell'Unione a norma di legge."

24. L'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ("il CISA") prevede quanto segue:

"Una persona il cui processo è stato eseguito in uno Stato contraente non può essere perseguita in un altro Stato contraente per gli stessi fatti a condizione che, se una sanzione è stata inflitta, sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o non possa più essere eseguita in base alle leggi dello Stato contraente che ha pronunciato sentenza di condanna ".

25. La Corte di giustizia delle Comunità europee ("la Corte di giustizia") ha riconosciuto il non bis in idem "come un principio fondamentale del diritto comunitario (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) e altri / Commissione, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C - 250/99 P a C-252/99 P e C-254/99, § 59, 15 ottobre 2002):

"... Il principio del ne bis in idem, che è un principio fondamentale del diritto comunitario sancito anche all'articolo 4 (1) del protocollo n. 7 della CEDU, vieta di perseguire una seconda volta per gli stessi fatti un

soggetto giudicato colpevole o assolto con decisione inoppugnabile ".

26. La Corte ha ampiamente applicato la seguente interpretazione del ne bis in idem "(Aalborg Portland e a. / Commissione, C-204/00P, 205/00P, 211/00P, 213/00P, 217 / 00P, 219/00P, § 338, 7 gennaio 2004):

"Per quanto riguarda il rispetto del principio del ne bis in idem, l'applicazione di tale principio è subordinata alla triplice condizione di identità dei fatti, l'unità di reato e l'unità del bene giuridico tutelato. In virtù di tale principio, quindi, la stessa persona non può essere sanzionata più di una volta per una medesima condotta illecita progettata sanzionata per proteggere lo stesso bene giuridico ".

27. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale si basa su una diversa interpretazione del bis in idem (Leopold Henri Van Esbroeck, C-436/04, 9 marzo 2006):

" In primo luogo, la formulazione dell'articolo 54 della CAAS, 'stessi atti', mostra che tale disposizione si riferisce solo alla natura degli atti di causa e non alla loro qualificazione giuridica.

Va inoltre rilevato che i termini utilizzati in questo articolo si differenziano da quelli utilizzati in altri trattati internazionali che sanciscono il principio ne bis in idem. Contrariamente all'articolo 54 della CAAS, l'articolo 14 (7) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, usa il termine 'reato', il che implica il riferimento al criterio della qualificazione giuridica degli atti per l'applicabilità del principio ne bis in idem, sancito in questi trattati.

Vi è una necessaria implicazione nel principio ne bis in idem, sancito in tale articolo, ritenendosi che gli Stati contraenti hanno fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi riconosce il diritto penale in vigore negli altri Stati contraenti, anche quando il risultato sarebbe stato diverso se la propria legge nazionale fosse stata applicata ([C-385/01] Gözütok e Brügger [[2003] Racc. I-1345], punto 33).

28. Ne consegue che la possibilità di divergenti classificazioni giuridiche per gli stessi fatti in due diversi Stati contraenti non è di alcun ostacolo per l'applicazione dell'articolo 54 della CAAS.

Per le stesse ragioni, il criterio di identità di interesse giuridico tutelato non può essere applicabile, in quanto tale criterio è probabile che varii da uno Stato contraente a un altro.

29. Le affermazioni di cui sopra sono ulteriormente rafforzate dall'obiettivo di cui all'articolo 54 della CAAS, che è quello di garantire che nessuno sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi atti in diversi Stati contraenti, per aver esercitato il suo diritto alla libertà di circolazione (Gözütok e Brügger, punto 38, e causa C-469/03 Miraglia [2005] Racc. I-2009, punto 32).

30. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, che il diritto alla libertà di circolazione è garantita in modo efficace solo se l'autore di un illecito penale sappia che, una volta che è stato ritenuto colpevole o è stato assolto da una sentenza definitiva in uno Stato membro, egli può spostarsi all'interno del territorio Schengen senza timore di procedimenti giudiziari in un altro Stato membro, sulla base del fatto che l'ordinamento giuridico dello Stato membro consideri la condotta illecita in questione come un reato distinto.

31. Poiché non vi è alcuna armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia penale, un criterio fondato sulla qualificazione giuridica degli atti o di interesse giuridico protetto potrebbe creare numerosi ostacoli alla libertà di circolazione all'interno del territorio Schengen quanti sono i sistemi penali degli Stati contraenti. In tali circostanze, **l'unico criterio rilevante per l'applicazione dell'articolo 54 della CAAS è quello dell'identità dei fatti materiali**, inteso nel senso dell'esistenza di un insieme di circostanze concrete, che sono indissolubilmente collegate.

32. Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione; va quindi risolta dichiarando che l'articolo 54 della CAAS deve essere interpretato nel senso che:

- Il criterio pertinente ai fini della applicazione di tale articolo è quello dell'identità dei fatti materiali, inteso come l'esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato;

33. L'articolo 8, paragrafo 4 della Convenzione Americana sui Diritti Umani recita come segue:

"Una persona accusata o assolta da una sentenza non impugnabile non può sottoposta a un nuovo processo per la stessa causa".

40. La Corte Inter-Americana dei Diritti Umani ha fornito la seguente interpretazione di tale disposizione (v. Loayza Tamayo-Perù, il 17 settembre 1997, serie C n. 33, § 66):

"Questo principio è destinato a proteggere i diritti dei singoli che sono stati

processati per fatti illeciti, evitando loro di essere sottoposti a un nuovo processo per la stessa causa. A differenza della formula usata da altri strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani (ad esempio, il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, l'articolo 14 (7), che si riferisce allo stesso 'crimine'), la Convenzione americana utilizza l'espressione 'la stessa causa, 'che è un termine molto più ampio in favore della vittima ".

LA LEGGE

I. GLI OBIETTIVI DEL GOVERNO

41. Prima della Grande Camera il governo ha sollevato per la prima volta l'opposizione di non esaurimento dei ricorsi interni. Hanno sostenuto che la ricorrente non aveva presentato ricorso contro la decisione di avviare un procedimento penale.

42. La Corte ribadisce che, a norma dell'articolo 55 del regolamento della Corte, qualsiasi motivo di irricevibilità deve, in quanto il suo carattere e le circostanze lo consentono, essere sollevata dal convenuto Parte contraente nel suo scritto o orale osservazioni sulla ricevibilità del applicazione (cfr. Prokopovich contro la Russia, no. 58255/00, § 29, CEDU 2004-XI (estratti), con ulteriori riferimenti). Nella fase di ammissibilità il governo non ha sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda l'esaurimento dei ricorsi interni. Di conseguenza, il governo è legittimata a sollevare una prima obiezione di non esaurimento dei rimedi interni allo stadio attuale del procedimento. Il governo di opposizione deve quindi essere respinto

II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART.4 DEL PROTOCOLLO N.7

Il ricorrente ha denunciato ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 7 che, dopo aver già scontato tre giorni 'di detenzione per gli atti commessi, il 4 gennaio 2002, era stato privato della liberta di nuovo per lo stesso reato. L'articolo 4 del protocollo n. 7 prevede quanto segue:

"1. Nessuno può essere giudicato o punito in un procedimento penale ancora sotto la giurisdizione di uno stesso Stato per un reato per il quale è già stato definitivamente assolto o condannato in conformità con il diritto e procedura penale di tale Stato.

Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del caso in conformità con il diritto e procedura penale dello Stato interessato, se vi è la prova di nuovi fatti o di recente scoperta, o se vi è stato un vizio fondamentale nella procedura antecedente , che potrebbero influenzare l'esito del caso.

43. Nessuna deroga al presente articolo può essere effettuata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione ".

48. La Corte osserva che, il 4 gennaio 2002 il ricorrente è stato riconosciuto colpevole nell'ambito di un procedimento condotto ai sensi del Codice degli illeciti amministrativi, per il compimento di atti che sono stati considerati di rilevanza come "amministrativa", piuttosto che "penale" secondo la classificazione russa giuridica. Pertanto, al fine di determinare se il richiedente è stato "definitivamente assolto o condannato in conformità con il diritto e procedura penale dello Stato", la prima questione da decidere è se tale procedimento in questione possa definirsi questione ai sensi del L'articolo 4 del protocollo n. 7.

49. La Corte ha ritenuto di natura penale la sanzione (detentiva) al quale è stato condannato il ricorrente, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 7.

Il ricorrente ha sostenuto che il reato di cui all'articolo 158 del codice di illeciti amministrativi soddisfa i criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte relativi all'interpretazione della nozione di "reato penale". Egli ha sottolineato la natura della pena - nel suo caso, quindici giorni 'di reclusione - alla quale è stato assoggettato sia l'elemento decisivo per la classificazione di un reato come "penale" (di cui lui per i casi di Engel e a. / . Paesi Bassi, 18 giugno 1976, § 85, serie A no. 22, v. Lauko e la Slovacchia, 2 settembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI). Egli ha ricordato di essere stato ammanettato per condotto davanti ad un giudice, riconosciuto colpevole lo stesso giorno e condannato a quindici giorni 'di reclusione, con effetto immediato.

(B) Il Governo

Il governo ha ammesso che la sentenza di condanna del ricorrente emessa in data 4 gennaio 2002 avesse natura penale.

3. La valutazione della Corte

50. La Corte ribadisce che la qualificazione giuridica del procedimento ai sensi della legislazione nazionale non può essere l'unico criterio di rilevanza per l'applicabilità del principio del ne bis in idem di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo n ° 7. In caso contrario, l'applicazione di questa disposizione sarebbe lasciata alla discrezionalità degli Stati contraenti ad un livello che potrebbe condurre a risultati incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione (v., da ultimo, v. Storbråten Norvegia (dicembre), non . 12277/04, CEDU 2007 -... (estratti), con ulteriori riferimenti). La nozione di "procedura penale" nel testo

dell'articolo 4 del protocollo n. 7 deve essere interpretato alla luce dei principi generali concernenti le corrispondenti termini "penale" e "pena" di cui agli articoli 6 e 7 della convenzione, rispettivamente (cfr v. Haarvig Norvegia (dic.), no. 11187/05, 11 dicembre 2007; Rosenquist v. Svezia (dic.), no. 60619/00, 14 settembre 2004; Manasson v. Svezia (dic.), no. 41265/98, 18 aprile 2003; Göktan contro Francia, no. 33402/96, § 48, CEDU 2002-V; Malige c. Francia, 23 settembre 1998, § 35, Racc. 1998-VII; e Nilsson contro la Svezia (dic.), no. 73661/01, CEDU 2005 -...).

CONCLUSIONI DELLA GRANDE CAMERA

La valutazione della Corte

(a) Sintesi degli attuali orientamenti

51. La giurisprudenza relativa all'interpretazione ed applicazione dell'articolo 4 del Protocollo n ° 7 da parte della Corte dimostra l'esistenza di diversi approcci alla questione relativa all'identità dei reati per i quali il ricorrente è stato perseguito.

Il primo approccio, che si concentra sullo "stesso comportamento" da parte del ricorrente, indipendentemente dalla qualificazione giuridica data a tale condotta (*idem factum*), è esemplificato nella sentenza Gradinger. In tal caso l'onorevole Gradinger era stato condannato penalmente di omicidio colposo e multato anche nei procedimenti amministrativi, per la guida sotto l'influenza di alcol. La Corte ha rilevato che, nonostante la denominazione, la natura e lo scopo dei due reati fossero diversi, vi era stata una violazione dell'articolo 4 del protocollo n. 7, in quanto entrambe le decisioni si erano basate su uno **stesso comportamento** da parte del

ricorrente (v. Gradinger , già citata, § 55).

52. Il secondo approccio riguarda l'ipotesi in cui una stessa condotta integri reati diversi, che possono essere provati in un procedimento separati. Tale approccio è stato sviluppato dalla Corte nel caso di Oliveira (di cui sopra) , in cui il ricorrente era stato condannato in un primo giudizio di guida in stato di ubriachezza e, successivamente, del reato di lesioni fisiche. La sua auto sbandata sul lato della strada, colpendo una macchina e poi in collisione con una seconda, il cui conducente aveva riportato lesioni gravi. La Corte ha rilevato come i fatti del caso di specie siano un esempio tipico di un unico atto che integra diversi reati, mentre l'articolo 4 del protocollo n. 7 vieta esclusivamente di condannare due volte un medesimo soggetto per lo stesso reato.

A parere della Corte, anche se sarebbe stato più coerente con il principio della buona amministrazione della giustizia, che la condanna nei confronti di entrambi i reati fosse emessa dallo stesso tribunale in un unico procedimento, ma il fatto che i reati distinti siano stati giudicati da giudici diversi non ha dato luogo ad una violazione dell'articolo 4 del protocollo n. 7, in particolare se le sanzioni non sono cumulate (cfr. Oliveira, citata, § § 25-29).

Nel successivo caso Göktan la Corte ha, inoltre, dichiarato che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 4 del protocollo n. 7 in quanto lo stesso comportamento criminale, per il quale il ricorrente era stato condannato, integrava due reati distinti: il crimine di importazione illegale di farmaci importati illegalmente e il reato di mancato pagamento della multa doganale (cfr. Göktan, già citata, § 50). Questo approccio è stato impiegato anche nei casi di Gauthier contro Francia (Dec., no. 61178/00, 24 giugno 2003) e Ongun contro Turchia (Dec., no. 15737/02, 10 ottobre 2006).

53. Il terzo approccio pone l'accento sugli "elementi essenziali" dei due reati. In Franz Fischer c. Austria (n. 37950/97, 29 maggio 2001), la Corte

ha confermato che l'articolo 4 del protocollo n. 7 consente l'esercizio dell'azione penale per vari reati derivanti da un unico atto criminale (*Idéal concours d'infrazioni*). Tuttavia, sarebbe incompatibile con questa disposizione se un soggetto venisse giudicato o punito di nuovo per i reati che sono stati semplicemente "nominalmente diversi".

La Corte ha dichiarato di essere tenuta ad esaminare se tali reati hanno o meno i medesimi "elementi essenziali". Tale approccio è stato seguito nel caso di *WF c. Austria* (n. 38275/97, 30 maggio 2002) e *Sailer c. Austria* (n. 38237/97, il 6 giugno 2002), entrambi i quali sono stati basati su una serie di simili circostanze.

54. Infine, in una sua più recente decisione in materia la Corte ha stabilito che due reati presentino diversi "elementi essenziali" qualora sia diverso il disvalore penale ed i beni giuridici da essi protetti (cfr. *Garretta c. Francia* (dic.), no. 2529/04, il 4 marzo 2008).

(b) l'armonizzazione delle soluzioni da adottare

55. La Corte ritiene che l'esistenza di una varietà di metodi per verificare se il reato per cui un soggetto è perseguito sia lo stesso reato per il quale costui è già stato definitivamente condannato o assolto, genera incertezza giuridica incompatibile con il diritto a non essere processati due volte per lo stesso reato. È in questo contesto che la Corte è ora chiamata a garantire l'uniformità di interpretazione del concetto di "stesso reato" per le finalità di cui all'articolo 4 del protocollo n. 7.

56. La Corte ritiene che l'uso della parola "reato" nel testo dell'articolo 4 del protocollo n. 7 non può giustificare l'interpretazione di coloro che aderiscono ad un approccio più restrittivo.

Ribadisce che la Convenzione deve essere interpretata e applicata in un modo da rendere i diritti in essa sanciti pratici ed efficaci, non teorici e

illusori. Si tratta di un vivo strumento che deve essere interpretato alla luce delle attuali condizioni (cfr., tra le altre autorità, Tyrer contro il Regno Unito, il 25 aprile 1978, § 31, serie A no. 26, e Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], no. 28957/95, § 75, CEDU 2002-VI). Le disposizioni di un trattato internazionale, quali la Convenzione devono essere interpretate alla luce del loro oggetto e lo scopo e anche in conformità con il principio di effettività (v. Mamatkulov e Askarov v. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951 / 99, § 123, CEDU 2005-I)

57. La garanzia prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 riguarda l'inizio di una nuova azione penale, nell'ipotesi in cui una precedente assoluzione o condanna abbia già stata acquistata la forza di cosa giudicata. A questo punto, sarà necessario comprendere la decisione con la quale il primo "procedimento penale" è stato concluso e l'elenco delle accuse nei confronti del ricorrente in un nuovo procedimento. Normalmente, questi documenti potrebbero contenere l'indicazione dei fatti che riguardano sia il reato per il quale il richiedente è già stato processato e sia il reato di cui è accusato. A parere della Corte, tali dichiarazioni sono di fatto un punto di partenza adeguato per la determinazione della questione se i fatti in entrambi i procedimenti siano identici o sostanzialmente gli stessi.

58. L'indagine della Corte dovrebbe quindi concentrarsi sui fatti che costituiscono una serie di concrete circostanze di fatto che coinvolgono lo stesso soggetto e strettamente collegati tra loro nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di garantire una condanna.

c) L'applicazione di questo approccio al caso di specie

59. La Corte inizia la sua analisi delle circostanze del caso di specie, nella sequenza di eventi che si sono verificati in data 4 gennaio 2002, e le accuse esposte contro il richiedente.

Nelle prime ore del mattino il ricorrente è stato condotto alla stazione di polizia per fornire spiegazioni sull'accesso illegittimo da parte di una sua conoscente all'interno di un luogo riservato ai militari.

60. Una volta arrivati alla stazione di polizia, il ricorrente ha cominciato a gridare offese alla sig.ra Y. e Capitano S. e ha violentemente spinto quest'ultimo. Ha poi cercato di allontanarsi, ma è stato fermato e ammanettato. I funzionari di polizia hanno ritenuto che il comportamento del ricorrente integrasse un reato amministrativo. La ricorrente è stata poi presa per l'ufficio di Major K., che ha iniziato la stesura di una relazione sul reato amministrativo. Capitano S. e un altro agente sono stati presenti anche. La ricorrente ha continuato a comportarsi in modo improprio e giurò a Major K.

61. Per quanto riguarda il procedimento avviato nei confronti della ricorrente, la Corte osserva innanzitutto che il 4 gennaio 2002, la District Court ha condannato il ricorrente per il reato di "violazione dell'ordine pubblico" ai sensi dell'articolo 158 del codice di illeciti amministrativi.

Si può ragionevolmente supporre che la decisione della Corte Distrettuale fosse basata sulla relazione redatta da parte della polizia e presentata al tribunale distrettuale.

62. Per quanto riguarda il secondo e il terzo degli episodi che coinvolgono l'ufficila K., le accuse nei confronti del ricorrente sono state sollevate per la prima e unica volta, nel procedimento penale. Pertanto, non si può dire che egli è stato perseguito di nuovo per un reato di cui era già stato assolto o condannato definitivamente. Di conseguenza, nessun problema si pone a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 7 nei confronti della sua azione penale ai sensi degli articoli 319 e 318 del codice penale.

63. La situazione, tuttavia, è diversa per quanto riguarda la condotta illecita per quale il ricorrente è stato condannato nel primo procedimento penale ai sensi dell'articolo 158 del codice di illeciti amministrativi e, successivamente, perseguito a norma dell'articolo 213 del codice penale. Dal momento che è in questione lo stesso comportamento da parte dello stesso imputato e entro lo stesso lasso di tempo, la Corte è tenuta a verificare se i fatti di reato per il quale il ricorrente è stato condannato fossero identici o sostanzialmente gli stessi.

64. Nel conseguente procedimento penale a carico del ricorrente è stato contestato il reato di cui all'articolo 213 § 2 (b), del Codice penale. L'onere richiesto all'accusa è di provare che il convenuto abbia (a) gravemente violato l'ordine pubblico; (b) utilizzato violenza o minaccia 1, e (c) resistito un pubblico ufficiale.

I fatti che hanno dato luogo ai procedimenti nei confronti del ricorrente sono relativi alla violazione di ordine pubblico e resistenza a funzionari di polizia e Y. sig.ra S. Capitano.

Gli stessi fatti hanno costituito l'elemento centrale dell'imputazione di cui all'articolo 213 del codice penale, in base al quale la ricorrente aveva violato l'ordine pubblico pronunciando oscenità, minacciando S. Capitano con la violenza e resistendo a costui. Così, i fatti nei due gradi di giudizio un solo elemento differente, vale a dire la minaccia della violenza, che non era stato menzionato nel primo procedimento. Di conseguenza, la Corte constata che il procedimento penale ai sensi dell'articolo 213 § 2 (b) riguarda gli stessi fatti del reato di cui all'articolo 158 del codice degli illeciti amministrativi. I fatti dei due reati devono quindi essere considerati come sostanzialmente gli stessi per le finalità di cui all'articolo 4 del protocollo n. 7. C. Se vi è stata una duplicazione dei procedimenti (bis)

1. La Conclusione della Grande Camera

65. La Camera ha ribadito che l'articolo 4 del protocollo n. 7 non sia limitato a garantire il diritto a non essere punito due volte per lo stesso fatto, ma sia esteso al diritto a non essere perseguito o condannato due volte.

66. Infine, la Sezione ha ritenuto che la violazione del principio del ne bis in idem non è stato il fondamento della richiesta di assoluzione. La richiesta di assoluzione era stata fondata sul fatto che l'accusa non aveva dimostrato la colpevolezza del ricorrente per quanto riguarda il livello di prove richieste in materia penale diversamente che nel procedimento amministrativo.

3. La valutazione della Corte

67. La Corte ribadisce che l'obiettivo di cui all'articolo 4 del Protocollo n. 7 è di vietare la ripetizione di un procedimento penale, che sia stato concluso con una decisione "definitiva" (cfr. Franz Fischer, già citata, § 22, e Gradinger, già citata, § 53). Secondo la relazione esplicativa del protocollo n. 7, che a sua volta rinvia alla Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze penali, una "decisione è definitiva" se, secondo l'espressione tradizionale, ha acquisito forza di giudicato. E' irrevocabile quando non siano esperibili ulteriori mezzi ordinari di impugnazione.

68. Non è applicabile la garanzia di cui all'articolo 4 del protocollo n. 7 fino a quando il termine per la presentazione di un ricorso non sia scaduto. D'altro canto, ricorsi straordinari, come una richiesta di riapertura del procedimento o di una domanda di proroga del termine di scadenza, non sono presi in considerazione ai fini di determinare se il procedimento ha

raggiunto una conclusione definitiva (cfr. Nikitin, citata supra, § 39). È importante sottolineare che l'articolo 4 del protocollo n. 7 non osta alla riapertura del procedimento, come indicato chiaramente dal secondo comma dell'articolo 4.

Nel caso di specie, la sentenza amministrativa del 4 gennaio 2002, ha acquisito forza di giudicato dopo la scadenza del relativo termine. Nessun ulteriore rimedio ordinario era a disposizione delle parti. La sentenza era pertanto "definitiva", ai sensi della Convenzione.

b) se la richiesta di assoluzione impedisce l'applicazione delle garanzie di cui all'articolo 4 del protocollo n. 7

69. La Corte ribadisce che l'articolo 4 del protocollo n. 7 non si limita a garantire il diritto a non essere punito due volte, ma si estende al diritto a non essere perseguito o condannato due volte (vedi Franz Fischer, già citata, § 29). Se non fosse così, non sarebbe stato necessario aggiungere la parola "puniti" alla parola "processato" in quanto questo sarebbe mera duplicazione. L'articolo 4 del protocollo n. 7 si applica anche nel caso in cui l'individuo è stato perseguito in un procedimento che non hanno portato a una condanna.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ

Dichiara

che:

1. Il Ricorso è respinto: è rigettata la domanda del Governo;
2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 4 del protocollo n. 7;

(a) che il Governo è tenuto a pagare al ricorrente, entro tre mesi, i seguenti

importi, da essere convertiti in rubli russi al tasso di cambio applicabile alla data di regolamento:

- (i) EUR 1.500 (mille e cinquecento euro), più le imposte che possono essere a carico, a titolo di danno non patrimoniale;
- (ii) euro 9000, più le imposte che possono essere a carico del ricorrente, in materia di costi e spese, a carico dei rappresentanti in 'conto bancario nel Regno Unito;

Testo realizzato in inglese e in francese, e depositato nel corso dell'udienza pubblica per i diritti umani, a Strasburgo, il 10 febbraio 2009.